

DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2013
555/2013/R/EEL

**RICONOSCIMENTO A BG ITALIA POWER S.P.A. DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'OBBLIGO
DI ACQUISTO DEI CERTIFICATI VERDI IN RELAZIONE ALL'IMPIANTO DI TERMOLI PER
GLI ANNI 2008, 2009 E 2010**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 dicembre 2013

VISTI:

- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione 42/02);
- la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04 (di seguito: deliberazione 8/04) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05 (di seguito: deliberazione 101/05), e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06 (di seguito: deliberazione 113/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/elt 30/09;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2010, ARG/elt 35/10;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/elt 102/11;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 81/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2013, 216/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2013, 114/2013/E/efr (di seguito: deliberazione 114/2013/E/efr);
- il parere n. 4390/2007 rilasciato dalla sezione terza del Consiglio di Stato in data 27 maggio 2008;

- la nota del 22 settembre 2006, pubblicata sul sito internet dell’Autorità nell’ambito dei comunicati e chiarimenti alla deliberazione 113/06 (di seguito: nota del 22 settembre 2006);
- la sentenza del Tar Lombardia, n. 1563/2012 (di seguito: sentenza 1563/12);
- la sentenza del Consiglio di Stato del 30 aprile 2013, n. 2362/2013 (di seguito: sentenza 2362/13);
- la lettera di BG Italia Power S.p.a. (di seguito: BG) del 30 ottobre 2013, prot. Autorità n. 34844, del 30 ottobre 2013 (di seguito: lettera del 30 ottobre 2013);
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito : GSE) del 19 novembre 2013, prot. Autorità n. 37632, del 27 novembre 2013 (di seguito: lettera del 19 novembre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- il titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi;
- con la deliberazione 113/06, l’Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall’adempimento all’obbligo previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 79/99 (di seguito: l’obbligo);
- il punto 1 della deliberazione 113/06 ha previsto che, ai fini dell’applicazione del medesimo provvedimento, vengano applicati i criteri già adottati con le deliberazioni 8/04 e 101/05; e che, pertanto, il valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde sia pari a:

$$V_m = Q_{GSE} \cdot P_{GSE} + Q_{IAFR} \cdot P_{IAFR}$$

dove:

- a. Q_{GSE} è la quota di certificati verdi nella titolarità del GSE;
 - b. P_{GSE} è il prezzo medio di negoziazione dei certificati verdi nella titolarità dei produttori da Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (di seguito: impianti IAFR);
 - c. Q_{IAFR} è la quota di certificati verdi relativi alla produzione di impianti qualificati dal GSE come impianti IAFR;
 - d. P_{IAFR} il costo medio di produzione, comprensivo della remunerazione del capitale di rischio, dell’energia elettrica da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR.
- in aderenza ai criteri richiamati al precedente alinea, l’Autorità ha calcolato il valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde, aggiornando, anno per anno e a parità di formula, le modalità di quantificazione dei termini presenti nella formula medesima, e ha conseguentemente quantificato, per ogni società istante ed avente diritto, gli oneri complessivamente riconosciuti per gli obblighi degli anni fino al 2011; in particolare:
 - per l’obbligo dell’anno 2008 il valore V_m è stato definito dall’Autorità con la deliberazione ARG/elt 35/10, mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con lettere dedicate;

- per l'obbligo dell'anno 2009 il valore V_m e il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato definito dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 102/11;
- per l'obbligo dell'anno 2010 il valore V_m e il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato definito dall'Autorità con la deliberazione 81/2012/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni ARG/elt 35/10, ARG/elt 102/11 e 81/2012/R/eel sono stati riconosciuti a BG gli oneri derivanti dall'articolo 11, del decreto legislativo 79/99 rispettivamente negli anni d'obbligo 2008, 2009 e 2010 (riferiti alle produzioni del 2007, 2008 e 2009), limitatamente all'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92; tale riconoscimento è stato effettuato in applicazione della deliberazione 113/06;
- l'energia elettrica, prodotta negli anni 2007, 2008 e 2009, dall'unità 100 dell'impianto di Termoli, non era stata contabilizzata ai fini dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi in capo a BG per gli anni d'obbligo 2008, 2009 e 2010 poiché il medesimo impianto era classificato come cogenerativo rispondente ai requisiti previsti dalla deliberazione 42/02, sulla base delle dichiarazioni rese dal produttore; pertanto, tale energia non è stata considerata ai fini del riconoscimento di cui al precedente alinea;
- con la deliberazione 114/2013/E/efr, l'Autorità, in esito alla verifica ispettiva effettuata presso l'impianto di Termoli, ha, tra l'altro, prescritto al GSE di assoggettare BG all'obbligo di acquisto dei certificati verdi in relazione all'energia elettrica prodotta negli anni 2007, 2008 e 2009 dall'unità 100 del medesimo impianto;
- l'energia elettrica prodotta dall'unità 100 dell'impianto di Termoli è stata interamente ceduta al GSE nell'ambito di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip 6/92;
- l'avvenuto acquisto, da parte di BG, dei certificati verdi necessari per adempiere all'obbligo di cui ai precedenti alinea (confermato dal GSE con lettera del 19 novembre 2013) ha comportato un beneficio per il sistema elettrico e, al tempo stesso, l'insorgere, in capo alla medesima BG, di un maggiore onere, pari a circa 4,7 milioni di euro (al netto dell'Iva), per il quale, limitatamente all'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, è ammesso il riconoscimento secondo i criteri di cui alla deliberazione 113/06;
- BG, con la lettera del 30 ottobre 2013, ha presentato istanza, ai sensi della deliberazione 113/06, ai fini del riconoscimento dei maggiori oneri di cui al precedente alinea.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ricalcolare gli oneri complessivi da riconoscere a BG in relazione all'obbligo insorto per gli anni 2008, 2009 e 2010 (riferiti alle produzioni del 2007, 2008 e 2009), secondo le medesime modalità previste dalla deliberazione 113/06, sulla base dei dati resi disponibili dal GSE e applicando il valore V_m quantificato, per gli anni in esame, pari a 60,10 €/MWh per l'obbligo del 2008, 49,92 €/MWh per l'obbligo del 2009 e 52,14 €/MWh per l'obbligo del 2010;

- prevedere che Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosca a BG la differenza tra gli oneri di cui al precedente alinea e quelli già riconosciuti con le deliberazioni ARG/elt 35/10, ARG/elt 102/11 e 81/2012/R/eel, per un importo complessivo di circa 2,4 milioni di euro a fronte dei 4,7 milioni di euro versati da BG (al netto dell'Iva); tali oneri sono riconosciuti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 49 del Testo Integrato Trasporto, come già previsto dal punto 4 della deliberazione 113/06

DELIBERA

1. di prevedere che Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosca a BG Italia Power S.p.A.:
 - in relazione all'obbligo dell'anno 2008, un onere pari a 740.011,30 (settecentoquarantamilaundici/30) euro, come evidenziato nella Tabella 1;
 - in relazione all'obbligo dell'anno 2009, un onere pari a 698.031,36 (seicentonovantottomilatrentuno/36) euro, come evidenziato nella Tabella 2;
 - in relazione all'obbligo dell'anno 2010, un onere pari a 920.896,68 (novecentoventimilaottocentonovantasei/68) euro, come evidenziato nella Tabella 3.
2. di prevedere che il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento venga operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 49 del Testo Integrato Trasporto;
3. di trasmettere la presente deliberazione a BG Italia Power S.p.A., alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni